

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 ottobre 2019.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo all'istituzione dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 4;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 303, del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e, in particolare, l'art. 3, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, che comprendono una pluralità di ambiti settoriali, riferiti anche alle politiche in materia di lavoro, salute, inclusione scolastica, accessibilità e mobilità, nonché attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ulteriori specifici compiti quali, tra gli altri, la gestione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 in corso di registrazione, di conferma fino al 31 dicembre 2019 della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018;

Ritenuto pertanto necessario assicurare, in via permanente, il supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità, nelle svolgimento delle attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, si rende necessario adeguare l'assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo l'istituzione di un apposito Ufficio autonomo denominato «Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità», articolato in non più di un servizio di livello dirigenziale non generale;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera m-ter) è inserita la seguente: «m-quater) Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità»;

b) all'art. 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «undici ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia» sono sostituite dalle seguenti: «dieci ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di prima fascia», e le parole: «cinque ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «quattro ulteriori unità il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia»;

c) dopo l'art. 24-ter, è inserito il seguente:

«Art. 24-quater
Ufficio per le politiche in favore
delle persone con disabilità

1. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità.

2. L'Ufficio, in particolare, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all'attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e



la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; svolge l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati.

3. L'Ufficio si articola in non più di un Servizio.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto è adottato il decreto di organizzazione interna dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'art. 2, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2019

Il Presidente: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1-2151

20A00408

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 2019.

Criteri di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2018 e 2019.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine, il quale stabilisce che il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, nonché i comuni frontalieri interessati, determinerà, annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1979, n. 42 - che sostituisce l'art. 31 della Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 - con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la Provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine, a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2018 e 2019.

